SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 294**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 dicembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

90G0426

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 novembre 1990, n. 380.

Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La realizzazione del sistema idroviario padano-veneto è dichiarata di preminente interesse nazionale.

2. Alla costruzione e alla gestione del sistema idroviario padano-veneto provvede il Ministero dei trasporti.

Art. 2.

1. Per la prima attuazione del sistema idroviario padano-veneto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET) o, nelle more della sua costituzione, il Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, e prorogato dal comma 3 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sentita l'Unione di navigazione interna italiana (UNII) e d'intesa con le regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, definisce il tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto, nonché il relativo piano pluriennale di attuazione. Qualora entro novanta giorni non si raggiunga l'intesa con le regioni, il Ministro dei trasporti provvede, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Il Ministro dei trasporti approva, con proprio decreto, il tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto e il relativo piano pluriennale di attuazione entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il piano pluriennale di attuazione del sistema idroviario padano-veneto definisce l'ordine di precedenza degli interventi in funzione della creazione di tratte funzionali e della loro immediata entrata in esercizio, e prevede la realizzazione di strutture per l'interscambio con gli altri sistemi di trasporto nazionali ed internazionali.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione il Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, approva i progetti esecutivi e li trasmette alla competente autorità di bacino di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa e a rilasciare pareri, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni e concessioni, anche edilizie, previsti da leggi statali e regionali.

2. Qualora l'attivazione del piano di interventi richieda l'azione integrata di amministrazioni statali, di enti o di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu tra i soggetti predetti, il Ministro dei trasporti promuove la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il Ministro dei trasporti convoca una conferenza cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni, enti ed organi di cui al comma 1. La conferenza valuta i progetti esecutivi nel rispetto delle disposizioni vigenti e si esprime su di essi entro trenta giorni dalla convocazione, in una seduta all'uopo convocata, approvando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.

4. L'approvazione del progetto esecutivo, assunta all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni e le concessioni, anche edilizie, previsti da leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.

5. Tutte le opere da eseguire in conformità dei progetti esecutivi approvati per l'attuazione della presente legge, comprese le opere accessorie, le zone portuali, i collegamenti ed i raccordi, nonché la costruzione delle zone di interscambio e delle strade laterali di servizio, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

6. I progetti esecutivi per gli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione del sistema idroviario padano-veneto e i progetti relativi alle opere di cui all'articolo 6 sono soggetti alla valutazione di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive norme di attuazione.

Art. 4.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad affidare in concessione la costruzione e gestione del sistema idroviario padano-veneto alla società «Idrovie S.p.a.» o ad altra società a prevalente capitale pubblico.

2. Le regioni di cui all'articolo 2 possono sottoscrivere quote di capitale o acquistare azioni della società concessionaria fino al 50 per cento del capitale sociale.

3. La concessione è accordata con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro, della marina mercantile e dell'ambiente. Con lo stesso decreto viene approvata altresì, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione ed il relativo piano finanziario.

4. La concessione è accordata per un periodo non superiore a sessanta anni.

Art. 5.

1. Il concessionario può contrarre mutui con istituti, enti e sezioni di credito autorizzati ad esercitare il credito a medio e a lungo termine, con istituti, enti e società di previdenza e di assicurazione e con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

Art. 6.

1. In via transitoria, per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto, nel quadro del piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1990 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per opere di sistemazione e ricalibratura dell'alveo del fiume Po al fine di assicurare la navigazione, per opere di costruzione o completamento di lotti funzionali del canale Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, dell'idrovia Padova-Venezia e dell'idrovia ferrarese e per lavori di straordinaria manutenzione dell'idrovia litoranea veneta, nonché per opere di costruzione o completamento di lotti funzionali di porti interni, tenuto conto delle intese intervenute tra le regioni interessate. La spesa predetta comprende gli oneri per eventuali studi ed indagini preliminari per l'intero sistema idroviario, nonché per le progettazioni.

2. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con le regioni di cui all'articolo 2, dispone l'assegnazione degli stanziamenti per la realizzazione delle opere di cui al comma 1 al Ministro dei lavori pubblici per le opere relative al Po e alle regioni per le altre opere.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1990 e a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 245/1984 (Elaborazione del piano generale dei trasporti) è il seguente:

«Art. 2. — Per l'elaborazione del piano generale dei trasporti di cui al precedente art. 1, è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un Comitato composto dal Ministro dei trasporti, che lo presiede, e dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nonché da cinque presidenti delle regioni designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che siano interessate agli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

A norma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il piano di cui al precedente art. 1 e gli aggiornamenti di cui al successivo art. 4 sono predisposti d'intesa con le province autonome di Trento e Bolzano per quanto riguarda gli aspetti che attengono nell'ambito territoriale di tali province.

Ai lavori del Comitato possono partecipare i Sottosegretari di Stato su delega dei Ministri e gli assessori competenti su delega dei presidenti delle regioni.

Entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato conclude i suoi lavori sulla base dei quali il Ministro dei trasporti predispone lo schema del piano generale dei trasporti.

Lo schema del piano, previo esame del CIPE, è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari.

Il piano generale dei trasporti è approvato dal Consiglio dei Ministri ed adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

— Il testo del comma 3 dell'art. 34 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente: «3. Per la gestione del piano generale dei trasporti, fino all'entrata in funzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET), è prorogato il Comitato dei Ministri previsto dall'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, che si avvarrà della segreteria tecnica prevista dall'art. 3 della stessa legge».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) è il seguente:

«Art. 12. — 1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino:

a) il comitato istituzionale;
b) il comitato tecnico;
c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dell'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali ed ambientali, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.

4. Il comitato istituzionale:

a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 4;

b) individua tempi e modalità per l adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;

c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino;

e) adotta il piano di bacino;

f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;

g) controlla l'attuazione del piano di bacino.

5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale ed è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni statali e da quelle regionali presenti nel comitato istituzionale. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico.

6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni pervenutegli.

7. Il segretario generale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;

e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziate per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;

g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.

8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.

9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli uffici: *a)* segreteria; *b)* studi e documentazione; *c)* piani e programmi.

10. Le Autorità di bacino hanno sede provvisoria presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive».

— Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:

«Art. 27. — 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64».

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 6. — 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2885):

Presentato dall'on. RIDI ed altri il 16 giugno 1988.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 21 ottobre 1988, con pareri delle commissioni V e VIII.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 13, 20 dicembre 1988.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, l'11 gennaio 1989.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 4 maggio 1989, 20 giugno 1990; 4, 24 luglio 1990 e approvato il 25 luglio 1990, in un testo unificato con atti numeri 2906 (TORCHIO ed altri), 2940 (PIRO ed altri), 3020 (GOTTARDO ed altri), 3152 (FERRARINI ed altri), 3231 (TESTA Antonio ed altri) e 3633 (ZANIBONI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2389):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 22 agosto 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione il 2, 17, 18 ottobre 1990; 7 novembre 1990, e approvato il 14 novembre 1990.

90G0432

LEGGE 11 dicembre 1990, n. 381.

Regolamentazione dell'imposizione diretta delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

«*l)* le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco *(croupiers)* direttamente o per effetto del riparto eseguito a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa, in relazione allo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato».

Art. 2.

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Per i proventi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta è operata dall'impresa che gestisce la casa da gioco, cumulando l'ammontare imponibile delle mance percepite nel periodo di paga ai compensi di lavoro dipendente corrisposti nello stesso periodo ed applicando le disposizioni dell'articolo 23 del presente decreto. Gli impiegati tecnici delle case da gioco percettori delle mance, ovvero l'organismo costituito all'interno dell'impresa per la ripartizione delle mance, devono comunicare il predetto ammontare all'impresa che gestisce la casa da gioco nel periodo in cui avviene la percezione».

Art. 3.

1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«8. Le mance di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *l)*, costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta».

Art. 4.

1. Gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai periodi di imposta antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti ai fini della determinazione degli imponibili e delle relative imposte, senza applicazione di sanzioni e di interessi. Su apposita istanza del contribuente, da trasmettere mediante lettera raccomandata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, l'imposta relativa ai periodi precedentemente indicati sarà calcolata per ogni annualità e liquidata in somma unica deducendo dal totale a debito le eccedenze a credito liquidate per singole annualità e gli interessi versati per le somme iscritte a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nella stessa istanza il contribuente deve specificare se intende pagare in un'unica soluzione o ratealmente. In caso di rateizzazione, l'importo residuo dovuto sarà iscritto in ruoli suppletivi riscuotibili in numero di rate non superiore a venti e di importo unitario non inferiore a 2 milioni con applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

2. L'ufficio distrettuale delle imposte dirette darà notizia al contribuente dell'avvenuta liquidazione, indicando anche, oltre al saldo finale da riscuotere o da rimborsare, le maggiori imposte dovute e le eccedenze a credito del contribuente relative a ciascun periodo di imposta. L'eventuale eccedenza a credito sarà rimborsata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica saranno dovuti a partire dal secondo semestre successivo a quello in cui cade la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i contribuenti sono ammessi ad integrare, ad ogni effetto, le dichiarazioni presentate con l'ammontare delle mance percepite e non dichiarate. L'integrazione sarà effettuata mediante lettera raccomandata, da inviare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio distrettuale delle imposte dirette presso il quale le dichiarazioni sono state presentate; in essa debbono essere indicati i seguenti elementi:

a) dati anagrafici del contribuente e relativo codice fiscale;

b) estremi delle dichiarazioni presentate;

c) importo delle mance non dichiarate, distinte per ciascun periodo di imposta.

4. Ai fini della liquidazione delle maggiori imposte dovute si applicano i criteri indicati nei precedenti commi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— L'art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dalla presente legge, è così formulato:

«1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera *a)*, e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

e) il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso;

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere *h)* ed *i)* del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 41;

l) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto eseguito a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa, in relazione allo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 3 della legge 3 novembre 1982, n. 835, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 24 *(Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).* — I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente che corrispondono indennità, gettoni di presenza e altri assegni di cui alle lettere *b), c)* ed *f)* dell'art. 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ad eccezione degli assegni periodici indicati alle lettere *g)* ed *h)* dell'art. 10 dello stesso decreto, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con aliquota del quindici per cento.

Le regioni, le province e i comuni all'atto del pagamento delle indennità di cui alla lettera *d)* dell'art. 47 del decreto indicato nel precedente comma, devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'obbligo di rivalsa commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al netto di contributi previdenziali, con le aliquote determinate ai sensi del secondo comma dell'art. 23. Per le pensioni, i vitalizi e le indennità dovuti in dipendenza della cessazione dalle cariche e dalle funzioni la ritenuta deve essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni e vitalizi e sulla parte imponibile delle indennità.

Per i proventi di cui all'art. 47, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta è operata dall'impresa che gestisce la casa da gioco, cumulando l'ammontare imponibile delle mance percepite nel periodo di paga ai compensi di lavoro dipendente corrisposti nello stesso periodo ed applicando le disposizioni dell'art. 23 del presente decreto. Gli impiegati tecnici delle case da gioco percettori delle mance, ovvero l'organismo costituito all'interno dell'impresa per la ripartizione delle mance, devono comunicare il predetto ammontare all'impresa che gestisce la casa da gioco nel periodo in cui avviene la percezione.

Per i compensi di cui alla lettera *a)* e per le rendite vitalizie di cui alla lettera *e)* del detto art. 47 valgono le disposizioni del precedente articolo.

Ai fini del conguaglio di cui al terzo comma del precedente art. 23 i terzi che corrispondono le indennità e i compensi indicati nella lettera *b)* del predetto art. 47 devono comunicare al datore di lavoro del percipiente l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute effettuate.

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente, che corrispondono le somme di cui alla lettera *g)* dell'art. 47 del decreto indicato nel primo comma, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, una ritenuta, nella misura del 10 per cento, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, sulla parte eccedente l'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 dello stesso decreto».

— Si trascrive di seguito il testo vigente dell'art. 23 del medesimo D.P.R. n. 600/1973:

«Art. 23 *(Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).* — Gli enti e le società indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto articolo o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa.

La ritenuta da operare è determinata:

a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere *b)* e *c)*, sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennità di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nella precedente lettera *a)*, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore d lavoro nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto indicato nella precedente lettera *a)* con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto.

I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente nonché sugli emolumenti di cui alla lettera *b)* dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera *a)*, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta già applicate a norma della lettera *a)*, del secondo comma.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.

Per le pensioni e per le indennità di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione è demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilità solidale del datore di lavoro.

Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazione di attività lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, alle condizioni stabilite nella lettera *a)* del secondo comma; la parte eccedente è soggetta a ritenuta con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche computando anche le somme non assoggettate a ritenuta.

Ai fini del precedente comma si tiene conto soltanto delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore, giusta apposita dichiarazione che deve essere fatta al datore di lavoro, non abbia già fruito in relazione a precedente rapporto di lavoro nello stesso periodo d'imposta».

Nota all'art. 3:

— L'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986 come modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 48 (*Determinazione del reddito di lavoro dipendente*). — 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale;

b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 10, purché indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta;

c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera *m)* del comma 1 dell'art. 10, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del lavoratore, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purché indicati nel certificato del datore di lavoro;

d) le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di trasporto, anche se affidati a terzi;

e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65;

f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e quelle di modico valore in occasione di festività, nonché i sussidi occasionali;

g) i compensi riversibili di cui alle lettere *b)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 47.

3. I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro.

4. Le indennità percepite per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

5. Le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo nonché gli assegni di sede e le altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 40 per cento.

6. Le indennità indicate alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali.

7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'art. 47 si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di imposta.

8. *Le mance di cui all'art. 47, comma 1, lettera* l), *costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta*».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, è il seguente:

«Art. 15 (*Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi*). — Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio.

Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza della metà dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;

b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;

c) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d'appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi».

— Il testo dell'art. 21 del citato D.P.R. n. 602/1973 è il seguente:

«Art. 21 (*Interessi per prolungata rateazione*). — Sull'ammontare delle somme il cui pagamento, ai sensi dell'art. 19, è posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica l'interesse del sei per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla scadenza medesima.

L'ammontare degli interessi dovuto è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo».

— Il testo dell'art. 41 dello stesso D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, è il seguente:

«Art. 41 (*Rimborso d'ufficio*). — Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del redito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-*bis*.

Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta».

— Il testo dell'art. 44 del ripetuto D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, è il seguente:

«Art. 44 (*Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate*). — Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del sei per cento, per ognuno dei

semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.

L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.

L'interesse è calcolato dall'ufficio delle imposte che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta».

— Il testo dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 è il seguente:

«Art. 43 *(Termine per l'accertamento)*. — Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1277):

Presentato dai senatori RICEVUTO e DE CINQUE il 4 agosto 1988.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 24 novembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 10 maggio 1989, 28 settembre 1989, 5 ottobre 1989.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 16 ottobre 1989.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 26 ottobre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4313):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 15 novembre 1989, con pareri delle commissioni V, X e XI.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 13 dicembre 1989, 25 luglio 1990.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 31 ottobre 1990.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, e approvato il 6 novembre 1990, in un testo unificato con atto n. 2611 (BORGOGLIO e LA GANGA).

Senato della Repubblica (atto n. 1277/B):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 15 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 21 novembre 1990.

90G0433

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 novembre 1990.

Determinazione dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, per l'anno 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1934, col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione ed alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1943, col quale furono apportate modifiche agli articoli 9, 15 e 25 del precitato decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, col quale furono apportate ulteriori modifiche agli articoli 6, 25 e 32 del decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto interministeriale n. 284731 del 26 ottobre 1970 con il quale furono, tra l'altro, apportate modifiche alla percentuale a forfait da corrispondere alla Libreria dello Stato per la gestione del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto interministeriale n. 426467 del 25 novembre 1989, con il quale furono apportate modifiche ai prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati nonché alle tariffe delle inserzioni del suddetto Foglio, con decorrenza dal 1° gennaio 1990;

Ritenuta la necessità di modificare i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Decreta:

Per l'anno 1991, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, I.V.A. compresa, sono fissati come segue:

inserzioni, per ogni rigo o frazione di rigo di scrittura su carta legale	L.	11.000
abbonamento annuo	»	230.000
abbonamento semestrale	»	150.000
vendita fascicolo, per ciascun sedicesimo o frazione	»	1.300

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1990

Il Ministro del tesoro
CARLI

p. *Il Ministro dell'interno*
FAUSTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1990
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 398

90A5354

DECRETO 4 dicembre 1990.

Approvazione, per l'anno 1991, dei prezzi di vendita e delle tariffe delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento n. 251713 in data 8 novembre 1990 con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1991, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni e al Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le tariffe delle inserzioni giudiziarie e di quelle commerciali;

Vista la lettera n. 72/2 del 15 novembre 1990 con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1991, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni ed al Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le seguenti tariffe delle inserzioni giudiziarie e di quelle commerciali, I.V.A. compresa, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Gazzetta Ufficiale, parte I:

Tipo *A* - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

annuale	L.	315.000
semestrale	»	170.000

Tipo *B* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

annuale	L.	56.000
semestrale	»	40.000

Tipo *C* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

annuale	L.	175.000
semestrale	»	95.000

Tipo *D* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

annuale	L.	56.000
semestrale	»	40.000

Tipo *E* - abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

annuale	L.	175.000
semestrale	»	95.000

Tipo *F* - abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

annuale	L.	600.000
semestrale	»	330.000

Tipo *G* - abbonamento cumulativo al tipo *F* e alla *Gazzetta Ufficiale* parte II:

annuale	L.	800.000

Tipo *H* - abbonamento cumulativo al tipo *A* e alla *Gazzetta Ufficiale* parte II:

annuale	L.	530.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali, I, II e III, ogni sedici pagine o frazione	»	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	»	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni sedici pagine o frazione	»	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni sedici pagine o frazione	»	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»:

abbonamento annuale	L.	110.000
prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	»	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»:

abbonamento annuale	L.	70.000
prezzo di vendita di un fascicolo	»	7.000

Gazzetta Ufficiale, parte II:

abbonamento annuale	L.	280.000
abbonamento semestrale	»	170.000
prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	»	1.300

Inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L.	72.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	»	24.000

Inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L.	22.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	»	11.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1990
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 114

90A5355

DECRETO 4 dicembre 1990.

Approvazione, per l'anno 1991, dei prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento n. 251712 in data 8 novembre 1990 con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1991, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana;

Vista la lettera n. 72/2 del 15 novembre 1990 con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1991, i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, I.V.A. compresa, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Annata 1991 (edizione unica con volumi rilegati):

abbonamento annuale	L.	240.000
abbonamento annuale per le regioni, province e comuni	»	220.000
ciascun volume	»	26.000

Annate arretrate:

brossura (disponibilità fino al 1987)	L.	185.000
rilegata	»	240.000
ciascun volume arretrato in brossura	»	16.000
ciascun volume arretrato rilegato. .	»	23.000
ciascun fascicolo arretrato fino al 1973	»	12.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a volumi separati, per l'estero, nonché quelli delle annate, dei volumi e dei fascicoli arretrati, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1990
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 113

90A5356

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Ambrosiana vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 15 marzo 1990 della Ambrosiana vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22596 del 24 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Ambrosiana vita S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5287

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Assicurazioni generali S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 15 marzo 1990 della Assicurazioni generali S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22593 del 24 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Assicurazioni generali S.p.a., con sede in Roma.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5288

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Alleanza assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 27 febbraio e 22 marzo 1990 della Alleanza assicurazioni S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22580 del 24 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Alleanza assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5289

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 2 e 29 marzo 1990 della Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22581 del 24 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5290

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Allianz Pace - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 20 febbraio e 26 marzo 1990 della Allianz Pace - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22578 del 24 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Allianz Pace - Assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5291

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Augusta vita S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 8 marzo 1990 dalla Augusta vita S.p.a. intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22592 del 24 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Augusta vita S.p.a., con sede in Torino.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso un clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5292

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 4 maggio 1990 della Banca nazionale delle comunicazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutiva delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22590 del 24 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso

di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5293

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 27 aprile 1990 della Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutiva delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22563 del 24 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Italiana incendio, vita e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5294

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Bernese vita Compagnia italo svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 21 marzo 1990 della Bernese vita - Compagnia italo svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutiva delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22591 del 24 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Bernese vita - Compagnia italo svizzera di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Roma.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5295

DECRETO 10 dicembre 1990.

Autorizzazione alla Abeille Assurances S.A., rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere nel territorio della Repubblica italiana l'attività assicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, concernente nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Visto il decreto 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già concesse alla Abeille Assurances S.A., con sede a Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Vista l'istanza in data 28 luglio 1988 e le successive integrazioni, con le quali la predetta rappresentanza generale ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami corpi di veicoli terrestri, responsabilità civile autoveicoli terrestri e cauzione diretta;

Vista la lettera n. 010740 in data 20 luglio 1990, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine alle istanze presentate dalla citata rappresentanza generale;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 luglio 1990;

Decreta:

La «Abeille Assurances S.A.», con sede a Parigi (Francia) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica

italiana l'esercizio dell'attività assicurativa ai rami «corpi di veicoli terrestri» (esclusi quelli ferroviari), «responsabilità civile autoveicoli terrestri», «cauzione diretta».

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la predetta rappresentanza generale adotterà fino al 30 aprile 1991 le tariffe di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 14 in data 26 aprile 1990, con una misura dei caricamenti pari al 29%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5326

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 novembre 1990.

Autorizzazione alla casa di cura privata «Villa Serena» di Città S. Angelo all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1985 ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5 relativi all'autorizzazione, all'installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare;

Visto altresì il proprio decreto 29 settembre 1988 con il quale la casa di cura privata «Villa Serena» di Città S. Angelo (Pescara) è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale 29 novembre 1985 all'uso sperimentale, per un periodo biennale, di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare Philips - mod. Gyroscan S/5 da 0,5 Tesla;

Preso atto della relazione fornita dalla casa di cura privata «Villa Serena» sull'attività svolta nel biennio considerato e sui risultati conseguiti;

Considerata pertanto conclusa la fase sperimentale relativa all'uso della apparecchiatura sopracitata, sulla base dei risultati conseguiti;

Decreta:

Art. 1.

La casa di cura privata «Villa Serena» di Città S. Angelo (Pescara) è autorizzata all'uso dell'apparecchiatura citata in premessa.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità per un periodo di cinque anni e può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Roma, 17 novembre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A5317

DECRETO 17 novembre 1990.

Autorizzazione al centro S. Pio X di Milano all'uso sperimentale di due apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1985 ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5 relativi all'autorizzazione, all'installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare;

Visto altresì il proprio decreto 20 gennaio 1988 con il quale il centro S. Pio X di Milano è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, di due apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare Philips - mod. Gyroscan S/5 da 0,5 Tesla;

Preso atto della relazione fornita dal centro S. Pio X sull'attività svolta nel biennio considerato e sui risultati conseguiti;

Considerata pertanto conclusa la fase sperimentale relativa all'uso delle apparecchiature sopracitate, sulla base dei risultati conseguiti;

Decreta:

Art. 1.

Il centro S. Pio X di Milano è autorizzato all'uso delle apparecchiature citate in premessa.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità per un periodo di cinque anni e può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Roma, 17 novembre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A5318

DECRETO 30 novembre 1990.

Autorizzazione al centro ricerche cliniche «Prof. Manfredo Fanfani» di Firenze all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1985 ed in particolare gli articoli 3, 4 e 5 relativi all'autorizzazione all'installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare;

Visto altresì il proprio decreto 29 settembre 1988 con il quale il centro ricerche cliniche «Prof. Manfredo Fanfani» di Firenze è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale 29 novembre 1985

all'uso sperimentale, per un periodo biennale, di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare Philips - mod. Gyroscan S/5 da 0,5 Tesla;

Preso atto della relazione fornita dal centro ricerche cliniche «Prof. Manfredo Fanfani» di Firenze sull'attività svolta nel biennio considerato e sui risultati conseguiti;

Considerata pertanto conclusa la fase sperimentale relativa all'uso dell'apparecchiatura sopracitata, sulla base dei risultati conseguiti;

Decreta:

Art. 1.

Il centro ricerche cliniche «Prof. Manfredo Fanfani» di Firenze è autorizzato all'uso dell'apparecchiatura citata in premessa.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità per un periodo di cinque anni e può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Roma, 30 novembre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A5319

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 settembre 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Caltanissetta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Caltanissetta n. 13006 del 19 luglio 1990, con la quale si comunicano la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Caltanissetta e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

nei giorni 12 e 13 luglio 1990: lavori di disinfestazione locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 12 E 13 LUGLIO 1990

Regione Sicilia:

ufficio tecnico erariale di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A5325

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 luglio 1990.

Impegno della somma complessiva di L. 893.000.000.000 del fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, di cui lire 30 miliardi a favore delle regioni e province autonome per le finalità di cui alla legge n. 574/1965 e lire 863 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario a titolo di quota libera da vincoli settoriali di spesa, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 409/1989 per il 1990;

Vista la delibera CIPE 28 giugno 1990, con la quale vengono ripartiti, per il 1990 — tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano — gli importi, rispettivamente di lire 30 miliardi, da destinare per le finalità ex legge n. 574/1965, e di L. 863.000.000.000 alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ex art. 9 della legge n. 281/1970;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 30.000.000.000, a valere sul Fondo 1990, ex art. 9 della legge n. 281/1970, a titolo di limite d'impegno, annualità 1990, destinata a contributi per interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/1965, è impegnata a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Trento	424.000.000
Bolzano	411.000.000
Piemonte	941.000.000
Valle d'Aosta	134.000.000

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Lombardia	2.941.000.000
Veneto	3.458.000.000
Friuli-Venezia Giulia	562.000.000
Liguria	788.000.000
Emilia-Romagna	2.723.000.000
Toscana	2.148.000.000
Umbria	372.000.000
Marche	1.217.000.000
Lazio	4.102.000.000
Abruzzo	1.181.000.000
Molise	763.000.000
Campania	1.164.000.000
Puglia	1.953.000.000
Basilicata	693.000.000
Calabria	905.000.000
Sicilia	2.797.000.000
Sardegna	323.000.000
Totale . . .	30.000.000.000

Art. 2.

La somma di L. 863.000.000.000, libera da vincoli di destinazione, relativa al Fondo 1990, ex art. 9 della legge n. 281/1970 — al netto cioè dell'importo di lire 30 miliardi, per limite d'impegno, citato in premessa — è assegnata alle sole regioni a statuto ordinario, come segue:

Regioni	Importi (in lire)
Piemonte	62.796.195.000
Lombardia	83.941.421.000
Veneto	54.942.895.000
Liguria	31.081.808.000
Emilia-Romagna	51.080.970.000
Toscana	58.270.623.000
Umbria	28.636.066.000
Marche	28.749.119.000
Lazio	69.008.932.000
Abruzzo	39.126.694.000
Molise	26.501.004.000
Campania	116.871.775.000
Puglia	86.518.339.000
Basilicata	41.773.515.000
Calabria	83.700.644.000
Totale . . .	863.000.000.000

Art. 3.

È autorizzato il versamento dell'importo di lire 30 miliardi, per il 1990, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per le finalità ex legge n. 574/1965, secondo le quote indicate nel precedente art. 1 e di lire 863 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità ex art. 9 legge n. 281/1970, secondo le quote indicate all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

L'onere complessivo di L. 893.000.000.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1990
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 262

90A5314

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 10 dicembre 1990.

Autorizzazione alla pesca della specie «Atherina» con il sistema a strascico nei compartimenti marittimi da Rimini a Venezia nel periodo da novembre a febbraio.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'art. 32 di detta legge;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 454, che ha regolamentato la pesca a strascico nelle tre miglia dalla costa nei compartimenti marittimi da Rimini a Trieste;

Considerato che la specie «Atherina» vive normalmente in acque a salinità variabile e che, all'epoca dei primi freddi, si sposta in mare nelle acque costiere;

Considerato che il gruppo di lavoro costituito in seno al Comitato di gestione delle risorse biologiche del mare ha evidenziato, come risulta dimostrato da diversi studi, che

nel periodo da novembre a febbraio la specie atherina (acquadella o latterini) può essere oggetto di pesca in mare entro le tre miglia dalla costa senza che si abbiano effetti biologici negativi in quanto nelle zone in questione non sono presenti né forme giovanili né specie in riproduzione;

Considerata inoltre l'opportunità di tener conto della particolare situazione biologica e geografica che limita la zona di pesca delle marinerie di Trieste e Monfalcone, data la particolare conformazione della costa e delle acque prospicienti, nonché la delimitazione delle stesse acque tra l'Italia e la Jugoslavia;

In attesa della entrata in vigore e della relativa attuazione del nuovo piano nazionale che prevede una diversa gestione della fascia costiera;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

Nei compartimenti marittimi da Rimini a Venezia nel periodo da novembre a febbraio è autorizzata la pesca della specie «Atherina» (acquadelle o latterini) con il sistema a strascico entro le tre miglia dalla costa ad una distanza non inferiore ai 600 metri.

Art. 2.

I capi di compartimento possono autorizzare all'esercizio della pesca della specie «Atherina» le navi iscritte nei compartimenti marittimi indicati nell'art. 1, di stazza non superiore alle 10 tsl e di potenza non superiore a 150Hp.

Sono comunque autorizzate le navi di stazza e potenza superiore che hanno esercitato tale tipo di pesca negli anni precedenti.

Le maglie delle reti dovranno avere apertura non inferiore a 12 mm.

Non è in ogni caso consentito l'uso di attrezzi provvisti di denti o catene metallici.

Art. 3.

L'attività di pesca della specie «Atherina» può essere esercitata solo nei giorni feriali con esclusione del sabato.

Vigono per l'esercizio di detta attività tutte le prescrizioni e gli adempimenti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 454.

Art. 4.

Nei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone le navi che per consuetudine hanno esercitato la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa sono autorizzate, senza limiti di stazza e potenza motore, ad esercitare detto tipo di pesca secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 454.

Art. 5.

Alla pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa prevista dal decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 454 e dal presente decreto possono essere autorizzate solo le navi in possesso di licenza di pesca a strascico.

Art. 6.

Con apposito provvedimento, da emanarsi entro il 30 giugno 1991, saranno disciplinate le pesche speciali e la pesca a strascico nelle tre miglia dalla costa nei compartimenti da Rimini a Trieste in conformità alle previsioni del piano triennale 1991-93.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 dicembre 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A5316

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 dicembre 1990.

Primi interventi diretti a fronteggiare le conseguenze del sisma del 13 dicembre 1990. (Ordinanza n. 2055/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 13 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che nella prima mattinata del 13 dicembre 1990 una violenta scossa di terremoto del settimo grado della scala Mercalli ha interessato vaste zone della regione Sicilia, particolarmente nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, provocando vittime, feriti, crolli e lesioni ad edifici pubblici e privati;

Vista la richiesta di intervento pervenuta dal presidente della regione Sicilia, nonché quelle pervenute dalle prefetture di Siracusa, Catania e Ragusa e dalle amministrazioni locali interessate dal predetto sisma;

Tenuto conto che l'entità dell'evento sismico richiede un immediato intervento volto all'assistenza delle popolazioni danneggiate e alla tutela della pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità di provvedere all'emanazione di immediati provvedimenti assistenziali e di pronto soccorso per lenire i disagi delle popolazioni, nonché di disporre interventi di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per fronteggiare le immediate conseguenze del sisma del 13 dicembre 1990, i prefetti delle province di Siracusa, Catania e Ragusa sono incaricati di provvedere all'emanazione, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, di provvedimenti diretti ad assicurare l'assistenza ed il pronto soccorso alle popolazioni disastrate, nonché all'attuazione degli interventi e delle opere di prima necessità ed urgenza volti ad assicurare la pubblica e privata incolumità.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà stabilito il termine di cessazione dell'esercizio dei poteri conferiti con il precedente art. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A5348

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 12 dicembre 1990, n. 35.

Contingenti d'importazione di prodotti siderurgici CECA originari e provenienti da taluni Paesi dell'Europa centrale ed orientale per l'anno 1990.

Si fa riferimento alle circolari n. A/406885 del 5 luglio 1990 e n. A/410792 del 10 novembre 1990, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente n. 161 del 12 luglio 1990 e n. 267 del 15 novembre 1990, con le quali sono stati aperti, nei confronti di taluni Paesi dell'Europa centrale ed orientale per l'anno 1990, contingenti d'importazione per prodotti siderurgici CECA tuttora sottoposti ad autorizzazione ministeriale.

Al riguardo si rammenta che la ripartizione dei suddetti contingenti, è consentita sino al 31 dicembre 1990.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 1991:

a) non potranno essere concesse autorizzazioni a valere sui contingenti relativi al 1990;

b) non potrà essere consentito il rinnovo di autorizzazioni già concesse e non utilizzate, sia pure parzialmente, entro il 31 dicembre 1990;

c) le autorizzazioni con scadenza nel periodo 20/31 dicembre 1990 si intendono prorogate per il tempo strettamente necessario allo sdoganamento e comunque non oltre il 28 febbraio 1991, purché si tratti di merci viaggianti o giacenti in dogana alla data del 31 dicembre 1990.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

90A5329

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1990 in favore di otto unità dipendenti dalla Cooperativa I.P.S. - Inter Press Service, occupati presso lo stabilimento di Roma, per le quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a 24 ore per tre unità nell'area telescriventi; a 30 ore per due unità dell'area fattorini/segreteria; a 30 ore per una unità dell'area segreteria; a 30 ore per una unità nell'area archivio/segreteria; a 30 ore per una unità nell'area cont. o cons.te, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1990, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Nuova Velcotex di Landoni R. & C.*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):

periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 dicembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 6 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Officine S. Giorgio*, con sede in Calcinato, località Ponte S. Marco (Brescia) e stabilimento di Calcinato, località Ponte S. Marco (Brescia):

periodo: dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 luglio 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 9 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Officine S. Giorgio*, con sede in Calcinato, località Ponte S. Marco (Brescia) e stabilimento di Calcinato, località Ponte S. Marco (Brescia):

periodo: dall'8 luglio 1990 al 9 luglio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 luglio 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 9 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *Soc. Officina elettromeccanica G.P.M. di G. Bozzoli*, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e stabilimento di Paderno Dugnano (Milano):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 settembre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 aprile 1990, n. 11080.

5) *S.a.s. Maglificio Adda di Brivio Paolo & C.*, con sede in Cornate d'Adda (Milano) e stabilimento di Cornate d'Adda (Milano):

periodo: dal 23 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 24 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Manifattura Caprotti di Albiate*, con sede in Bergamo e stabilimenti di Albiate (Milano) e Macherio (Milano):

periodo: dal 1° giugno 1990 al 25 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Manifattura Caprotti di Albiate*, con sede in Bergamo e stabilimenti di Albiate (Milano) e Macherio (Milano):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori del porto, lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982.

2) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Completamento dei lavori relativi al porto, Consorzio Cogitau; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985.

3) Area industriale dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Opere di adduzione Acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori sospesi dal 16 maggio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

4) Area dei comuni di Senise (Potenza) e Ćaprarico (Matera). — Opere di adduzione Acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1983 od entro 12 mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

5) Crisi occupazionale area dei comuni di Senise (Potenza) e Capranico (Matera). — Realizzazione delle opere di adduzione Acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986.

6) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona del Metaponto di cui al progetto speciale n. 23/558, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

7) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori concernenti opere di irrigazione di cui al progetto speciale n. 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 od ento dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

8) Area del comune di Pisticci (Matera). — Realizzazione delle opere di irrigazione della zona di Metaponto di cui al progetto speciale n. 23/558; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

9) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dall'Impresa Torri operante nei lavori relativi all'acquedotto dell'Agri e del Frida, sospesi dal 1° aprile 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985.

10) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella predetta area impegnate nei lavori di ultimazione di cui al P.S. n. 14/38, delle opere dell'acquedotto dell'Agri e del Frida; resisi disponibili dal 19 luglio 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

11) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Costruzione della rete di distribuzione della Zona Alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale n. 14/8815 a suo tempo predisposto dalla CASMEZ; lavoratori sospesi dal 27 febbraio 1984 o entro nove mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985.

12) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori di cui al progetto speciale n. 14/8815, relativi alla costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, resisi disponibili dal 7 gennaio 1985 od entro 12 mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

13) Crisi aree di Agro Pisticci - Craco - Montalbano - Ferrandina - Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto. — Lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sime - Cantiere di Marconia (Matera) impegnati nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 9 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985.

14) Area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale n. 22/5110 relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica resisi disponibili dal 19 novembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga da 63 a 69 mesi;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985.

15) Area del comune di Montescaglioso (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metapontino di cui al progetto speciale n. 28/515, resisi disponibili dal 2 luglio 1984 od entro 12 mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

16) Area del comune di Massafra (Taranto). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella ultimazione delle opere relative all'acquedotto del Sinni di Massafra sospesi dal 14 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985.

17) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto dell'Agri e del Frida, di cui al PS n. 14/38 finanziato dall'Ente Cassa per il Mezzogiorno, resisi disponibili dal 23 settembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data.

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

18) Area del comune di Enna. — Realizzazione del complesso irriguo «Olivo» I lotto; lavoratori disponibili dal 2 dicembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

19) Area dei comuni di S. Arcangelo, Roccanova ed Aliano (Potenza). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno progetto speciale 14/49/M/EIP, finanziato dalla CASMEZ, resisi disponibili dal 16 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

20) Area dei comuni di S. Arcangelo, Roccanova ed Aliano (Potenza). — Realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno, progetto speciale n. 14/49/M/EIP finanziato dalla CASMEZ; lavoratori sospesi dal 22 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987.

21) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori del porto; lavoratori non marittimi sospesi dal 1° giugno 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

22) Area dei comuni di Leonforte e Assoro (Enna). — Ristrutturazione della adduttrice irrigua ed industriale per l'utilizzazione delle acque del serbatoio della diga Nicoletti sul torrente Bozzetta; lavoratori disponibili dal 12 maggio 1986 o enro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

23) Area del comune di Carosino (Taranto). — Lavori relativi al IV tronco adduttore del Sinni; lavoratori disponibili dal 3 ottobre 1986 o entro 6 mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

24) Area del comune di Latronico (Potenza). — Realizzazione della strada fondovalle fiume Sinni, progetto n. 5238; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1987 o entro 9 mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

25) Area del comune di Palermo. — Realizzazione del gasdotto e del raddoppio della circonvallazione di Palermo; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

26) Area della provincia di Messina. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo, resisi disponibili dal 26 marzo 1987 al 31 dicembre 1987:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

27) Area della provincia di Messina. — Realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo; lavoratori disponibili dal 1° gennaio 1988 o entro 10 mesi:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

28) Area del comune di Palermo. — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere relative alla costruzione della nuova casa circondariale di Palermo; lavoratori resisi disponibili dal 6 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

29) Area del comune di Cefalù e zone limitrofe (Palermo). — Realizzazione del lotto 33 dell'autostrada Messina-Palermo; lavoratori disponibili dal 24 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 25 marzo 1989 al 31 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

30) Area del comune di Cerignola (Foggia). — Imprese impegnate nei lavori di sistemazione idraulica-forestale del fiume Ofanto (Foggia); lavoratori disponibili dal 21 dicembre 1987 o entro sei mesi:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 30 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1982.

31) Area dei comuni di Orsomarso, Papasiderio e Mormanno (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di costruzione della galleria e del pozzo piezometrico dell'impianto idroelettrico di Palazzo II per conto dell'ENEL. Lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/90;
proroga da 18 a 24 mesi.

32) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal 29 ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

33) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dello stabilimento SIR, sospesi dal 21 gennaio 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1979.

34) Area industriale di Ragusa. — Completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti A.N.I.C.; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

35) Area del comune di Gela (Caltanissetta). — Lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti A.N.I.C.; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ceat pneumatici*, con sede in Torino, filiali vendita nazionali e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 16 agosto 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 7, comma primo del decreto-legge n. 259/90.

2) *S.p.a. Manifattura di Giaveno*, con sede in Torino e stabilimento di Giaveno (Torino):

periodo: dal 13 agosto 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 17 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 7, comma primo del decreto-legge n. 259/90.

3) *S.p.a. Gimeco*, con sede in Savonera (Torino) e stabilimento di Savonera (Torino):

periodo: dal 23 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 gennaio 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 24 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Pettinatura di Vercelli*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.a.s. Calzaturificio New Team*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 aprile 1988 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 3 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Giulio Einaudi editore*, con sede in Torino e stabilimento di Torino - Unità Nazionali:

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 6 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. I.M.E. Industria motori elettrici*, con sede in Momo (Novara) e stabilimento di Momo (Novara):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 luglio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 17 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. I.M.E. Industria motori elettrici*, con sede in Momo (Novara) e stabilimento di Momo (Novara):

periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 luglio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 17 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del

9) *S.r.l. Calzaturificio Innord*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 23 luglio 1990 al 23 gennaio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 gennaio 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 23 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Legatoria di Vinovo*, con sede in Torino e stabilimento di Vinovo (Torino):

periodo: dal 26 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 febbraio 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 24 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Società pneumatici Pirelli*, con sede in Milano e stabilimenti di Bollate (Milano), Cernusco sul Naviglio (Milano), direzione generale e sede di Milano, Milano-Bicocca:

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Pirelli sistemi antivibranti*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Industrie Pirelli*, con sede in Milano, Unità di Milano:

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Guarnizioni*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 18 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Tecnoazzurra*, con sede in Torino e stabilimento di Volpiano (Torino):

periodo: dal 3 settembre 1990 al 3 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 marzo 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 2 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A5304

REGIONE MARCHE

Autorizzazione al confezionamento ed alla vendita dell'acqua minerale «Tinnea» in contenitori di polietilenteraftalato (P.E.T.)

Si comunica che la società «Tinnea» S.r.l., amministratore unico sig. Gallo Edoardo, con sede in Macerata, corso Cavour n. 40, codice fiscale n. 00340850437, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale «Tinnea» di Montefortino (Ascoli Piceno) con decreto del Presidente della giunta Marche n. 6637 del 31 agosto 1990.

90A5322

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri recante «Autorizzazione al Ministero delle finanze ad accettare una donazione». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 10 ottobre 1985)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 7270 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... è stato autorizzato il Ministero delle finanze ad accettare la donazione di una proprietà immobiliare sita in Lima (Perù), Avenida Arequipa n. *1055/1075*, ...», si legga: «... e stato autorizzato il Ministero delle finanze ad accettare la donazione di una proprietà immobiliare sita in Lima (Perù), Avenida Arequipa n. *1021-1055*-1075, ...».

90A5346

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.200
Fascicoli di annate arretrate: prezzo doppio	

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1990 (*)

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 57.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 19.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 19.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 9.500

(*) Tariffe compresa IVA 19% — Per l'esatta fatturazione si prega di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 633/72.

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 7.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50 000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***